



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ANCONA

I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI

Composta dai seguenti magistrati:

dr. Ugo	Pastore	Presidente
dr. Pier Giorgio Palestini		Consigliere
dr. Paola	De Nisco	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n° 1466/2018 del ruolo generale e promossa

DA

██████████ s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ██████████
elettivamente domiciliata in Ancona c.so ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████
██████████ rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ come da mandato allegato all'atto di
citazione in appello;

- appellante-



██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f./p.i. ██████████) elettivamente domiciliato in Pescara via ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ che la rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar ██████████ in Roma del 31/10/2007 rep. 151309;

- appellato-

OGGETTO

Appello avverso la sentenza n. 512 del 27-30/4/2018 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in accoglimento del gravame proposto, per tutti i motivi di cui in narrativa, in riforma della sentenza n. 512/2018 resa dal Tribunale di Ascoli Piceno nella persona del Giudice dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori in data 27/4/2018, pubblicata in data 30/4/2018, e notificata in data 2/7/2018,

nel merito: accertare e dichiarare che la ██████████ ha illegittimamente applicato, con riguardo al conto corrente per cui è causa, interessi anatocistici, interessi ultralegali, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto e giorni valuta, e per l'effetto condannare la medesima al pagamento in favore della ██████████ S.r.l. della somma di euro 237.303,63 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dall'espletanda istruttoria, oltre gli interessi come per legge.

in via istruttoria: si chiede ammettersi la CTU contabile così come già richiesta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, e delle spese di CTU.

Per l'appellato: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, disattesa ogni contraria istanza, richiesta anche istruttoria e deduzione, di dichiarata inammissibile ogni domanda nuova,



A**) dichiarare inammissibile l'intero appello 31 luglio 2018 di [REDACTED] srl;

B**) rigettare la richiesta di CTU contabile siccome esplorativa e per l'impossibilità di formulare specifici quesiti per mancanza e/o incompletezza e/o insufficienza degli elementi e dati indicati nella causa petendi dell'atto di citazione 13/I/2015, disattendendo la nota Sturba 28 dicembre 2014 (doc. avv. n. 3) siccome errata nella metodologia e nelle conclusioni (pag. 4) oscure, approssimative e contraddittorie (come da prospetti nei paragrafi C.4.1 e C. 4. 2/3/4 con la inammissibile indicazione alternativa di ipotetici danni risarcitori secondo una forcilla/rapporto tra tre e uno);

C**) rigettare l'intero atto di appello di [REDACTED] srl ed il suo UNICO MOTIVO per inammissibilità, infondatezza e per difetto della indefettibile prova dei fatti costitutivi;

in via cautelativa, per prevenire qualsivoglia eccezione di decadenza ex art. 346 cpc D**) confermare la impugnata sentenza Trib. AP 30 aprile 2018 n. 512 per inammissibilità ed infondatezza dell'intera domanda 30 gennaio 2015 anche per plurime ragioni processuali (compresa la insanabile indeterminatezza del petitum) e sostanziali, non avendo la società [REDACTED] srl concluso (nella forma scritta ad substantiam ex art. 117 co. 1 e 3 TUB n. 385/93, in vigore da 01/ I/1994) né provato un valido contratto di apertura di credito, non avendo indicato neppure l'esatta data del fido, difetto aggravato dalla generica menzione di riferimento al solo anno 1991 (doc. avv. n. 1) e dalla irrilevante deduzione dell'attrice di «essersi mantenuta nei limiti delle aperture di credito (si noti il plurale!) di volta in volta concesse dalla banca (???)», con conseguente implicita ammissione di insussistenza del contratto»; e per l'effetto

E**) rigettare tutte le avverse domande di accertamento e di condanna (trascritte nei capi 1/2/3/4/5 della narrativa del libello introduttivo 13 gennaio 2015) siccome inammissibili ed infondate anche in virtù dell'eccezione di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito/condictio indebiti (artt. 2033 e 2946 c.c.) della insussistenza di



interessi (passivi) anatocistici/ultralegali/usurari (non provati) previa conferma della legittimità e regolarità dei conteggi e degli incassi delle commissioni/CMS, giorni valuta e delle altre voci accessorie sempre ex adverso contestate;

F**) condannare l'appellante [REDACTED] srl alla rivalsa del compenso del doppio grado con le spese e maggiorazioni di legge (secondo il D. M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 mod. da D.M. 08 marzo 2018 n. 37) a favore dell'appellata [REDACTED] spa secondo il principio di soccombenza ex art. 91 cpc.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno ha rigettato la domanda avanzata dalla s.r.l. [REDACTED] di condanna della [REDACTED] s.p.a. al pagamento della complessiva somma di € 237.303,63 in restituzione delle somme illecitamente addebitate sul c/c n. 8935 a titolo di interessi in misura ultralegale in assenza di una valida pattuizione, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, interessi usurari, ed ulteriori oneri mai pattuiti quali la CMS e giorni valute. In particolare il Tribunale ha ritenuto che i motivi posti a fondamento della pretesa erano privi di elementi idonei a definire la causa petendi in quanto espressione di mere petizioni di principio.

La [REDACTED] s.r.l. con un unico articolato motivo ha proposto appello, deducendo l'erronea valutazione della domanda e dei documenti offerti a sostegno della stessa ed insistendo per le domande già svolte.

La s.p.a. [REDACTED] ha resistito al gravame, eccepandone in via preliminare l'inammissibilità e reiterando nel merito le eccezioni già svolte in primo grado.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i



possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici *errores in procedendo* o *in iudicando*. La parte appellante ha del resto censurato l'*iter* logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni del reclamante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.

Nel merito l'appello appare meritevole di accoglimento nei limiti di cui in prosieguo.

Innanzitutto questa Corte deve rilevare che, contrariamente a quanto assunto dal giudice di primo grado, l'appellante società ha specificamente allegato le ragioni di fatto e di diritto poste a base della domanda restitutoria avanzata nei confronti della appellata banca. Da un lato infatti sono stati indicati e versati in atti il contratto di conto corrente n. ██████ concluso in data 22/2/1991 (doc. 1), tutti gli estratti conto fino alla chiusura avvenuta il 16/1/2013 (doc.3), e, a conferma degli elementi relativi all'affermato contratto di apertura dei credito contenuti negli estratti conto, i dati comunicati dalla appellata Banca alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per tutto il periodo di riferimento contenenti l'indicazione degli importi di fido deliberati dalla Banca in favore dell'appellante (docc 9 e 10), dall'altro la s.r.l. ██████ ha specificamente dedotto la nullità della clausola di determinazione degli interessi passivi in misura ultralegale e della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché l'applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari e di CMS e giorni valuta mai pattuiti.



La domanda, quindi, lungi dal limitarsi a “mere petizioni di principio” contiene elementi pienamente idonei a definirne la causa petendi.

Né le conclusioni raggiunte possono essere superate dalla circostanza che l'appellante non avrebbe “precisato il quantum delle singole voci di danno, limitandosi ad indicare un *petitum* *omnicomprensivo* che ha reso impossibile alla banca di contestare una per una le singole *corrispondenti voci*” (cfr. pag. 8 comparsa di costituzione [REDACTED] sia perché la doglianza al più riguarderebbe l'entità della somma chiesta in restituzione (*petitum*) sia perché a riguardo l'appellante ha depositato fin dalla costituzione nel giudizio di primo grado una perizia di parte nella quale sono analiticamente indicati gli importi richiesti e le loro causali.

Ciò posto deve procedersi all'esame delle singole questioni dedotte in giudizio.

Contratto di conto corrente n. 8935.

L'esistenza del contratto *de quo* non solo non è stata contestata dalla appellata Banca, ma risulta adeguatamente provata dall'appellante società mediante la produzione in giudizio della copia ad essa rilasciata dalla [REDACTED] (sottoscritta dal funzionario incaricato dell'operazione e leggibile) e della serie continua di tutti gli estratti conto dalla apertura in data 22/2/1991 alla chiusura del 16/1/2013, comprensiva degli estratti scalari.

L'appellata Banca assume che il rapporto di conto corrente avrebbe avuto tre distinte fasi: dal 1991 al dicembre 1993; dal gennaio 1994 al dicembre 2002 con chiusura sostanziale “saldo zero”; e dal gennaio/marzo 2003 fino al 16/1/2013 con contenuto limitato e circoscritto alle annotazioni contabili delle rate semestrali di restituzione del mutuo di credito industriale identificato con la posizione 6.037.056 presso l'Agenzia di San Benedetto del Tronto e quindi avente mera “evidenza contabile” del detto mutuo industriale. L'assunto è privo di riscontro probatorio, atteso che dalla documentazione acquisita agli atti non è possibile distinguere alcuna “fase”, risultando il conto (che pacificamente era l'unico conto operativo) regolato dalle medesime condizioni originariamente pattuite e movimentato



non solo con le annotazioni delle rate del mutuo industriale e di quelle di "routine" per competenze, bolli e spese, ma anche da ulteriori voci quali versamenti di assegni, bonifici fino alla effettiva estinzione con saldo 0 in data 16/1/2013.

Quanto alle condizioni contrattuali consacrate nel testo contrattuale, la prima facciata dello stesso statuisce che *"Detto conto sarà regolato, salvo diversa pattuizione, dalle Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi a tergo della presente riportate ed alle condizioni d'uso"*.

Non risulta né allegato né provato dalla appellata banca (che ne era onerata) che le parti abbiano specificamente pattuito condizioni diverse da quelle generali riportate nella seconda facciata, sicché le clausole contrattuali convenzionalmente fissate per la regolamentazione del rapporto devono essere individuate nelle richiamate condizioni generali.

Ebbene, il secondo comma dell'art. 7 stabilisce che contrariamente agli interessi attivi, *"i conti che risultano anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi contabilmente, in via normale, trimestralmente ..."*

Il contratto, stipulato ante 2000, contiene pertanto una clausola di capitalizzazione trimestrale dei soli interessi passivi.

L'appellata Banca deduce la legittimità degli addebiti effettuati a tale titolo.

Solo succintamente appare opportuno ripercorrere brevemente la disciplina dell'istituto dell'anatocismo nel nostro ordinamento.

L'art. 1283 c.c. prevede espressamente che *"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*. Fino alla pronuncia sentenza n. 2374/99 della Cassazione a Sezioni Unite in relazione alle condizioni contrattuali praticate dagli istituti bancari alla loro clientela si è sempre ritenuto che le norme bancarie



uniformi integrassero il rango di uso contrario evocato dall'art. 1283 c.c., sicché i medesimi istituti bancari sono sempre stati considerati legittimati a praticare la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche in deroga all'art. 1283 c.c. attesa la periodicità inferiore ai sei mesi previsti quale termine minimo. La citata sentenza ha sancito che la normativa interna bancaria, disciplinante le condizioni contrattuali aventi ad oggetto anche gli interessi anatocistici trimestrali, sia da considerarsi esclusivamente alla stregua di uso meramente negoziale, in quanto carenti dei requisiti propri degli usi normativi. Il che ha comportato l'inevitabile declaratoria di nullità delle clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.. Principio questo ormai ritenuto pacifico ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.

A seguito di tale pronuncia il legislatore ha delegato al C.I.C.R. (Comitato Interministeriale Credito e Risparmio) il compito di stabilire le regole per la produzione degli interessi anatocistici trimestrali nell'esercizio dell'attività bancaria e tale organo vi ha provveduto con delibera del 9 febbraio 2000.

Per quanto qui interessa, all'art. 7 la suddetta delibera ha regolamentato la procedura prevista, per ogni istituto bancario, per adeguare le condizioni contrattuali aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della delibera medesima. Il secondo comma dell'art. 118 TUB a sua volta ha previsto che *“Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”*.



E' quindi sorta la questione se la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità avesse o meno valenza peggiorativa e quindi se, avendo essa banca provveduto a darne pubblicità nelle forme previste dalla delibera CICR 2/9/2000, detta clausola avrebbe potuto essere applicata non essendo necessaria la forma scritta imposta dal terzo comma dell'art. 118 TUB.

La Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. ord. n. 7105 del 12/3/2020) ha ritenuto che *“la sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all’assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica, rende evidente che vi sia stato un peggioramento delle condizioni contrattuali precedentemente applicate al conto corrente per cui è causa, sicché, proprio in applicazione dell’art. 7, comma 3 della delibera CICR (per cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”) sarebbe stato necessario nella fattispecie in esame un nuovo accordo espresso tra le parti, non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale.”*

Ed ancora sempre la Corte di Cassazione con la pronuncia n. 267779/2019, ha affermato *“che è inappropriato spacciare per miglioramento il passaggio al regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi, giacché il raffronto deve essere effettuato tra l’assenza di capitalizzazione degli interessi debitori, quale conseguenza della nullità della clausola e la loro capitalizzazione trimestrale a seguito dell’intervento del CICR 2000”*

Sul punto specifico, anche codesta Corte, con orientamento consolidato formulato per la prima volta con sentenza 420/16, ha affermato che: *“...l’art. 7 della delibera CICR 9.2.00, che ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così dispone:*

- 1) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.*
- 2) Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.00, possono provvedere all’adeguamento, in via generale,*



mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30.12.00.

3) Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

Orbene, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del contratto si possa far riferimento alla pregressa situazione fattuale (il calcolo dell'anatocismo trimestrale), è evidente che il termine di raffronto è il regolamento contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a dire il difetto di ogni anatocismo.

Ne consegue che la "nuova" previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti che, nel caso, non risulta".

A riguardo occorre inoltre rilevare che da ultimo è espressamente intervenuta anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 17634 del 21/6/2021, statuendo che "nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 -come nel caso di specie, ndr-, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il secondo comma di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma secondo dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). A sostegno di tali conclusioni, si



è osservato che a) la pronuncia di incostituzionalità ha investito il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera 9 febbraio 2000, ma non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime, b) la portata retroattiva della pronuncia d'incostituzionalità impone tuttavia di considerare nulle le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR, c) la circostanza che la delibera sia stata adottata anteriormente alla pronuncia d'incostituzionalità non comporta che, ai fini del giudizio di comparazione previsto dal comma secondo dell'art. 7 della delibera, possa conferirsi rilievo all'applicazione di fatto delle predette clausole, prescindendo dall'invalidità delle stesse, d) la comparazione non deve avere ad oggetto le condizioni contrattuali nel loro complesso, ma solo la clausola anatocistica, da valutarsi in relazione al principio della pari periodicità nel conteggio degli'interessi, stabilito dall'art. 2, comma secondo, della delibera, e) in mancanza di una clausola valida che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il predetto criterio sia favorevole o sfavorevole per il correntista. Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che l'invio al correntista degli estratti conto recanti l'indicazione dello adeguamento alla delibera CICR, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risultasse sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola che prevedeva la capitalizzazione degli'interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina. In assenza di tale convenzione, deve escludersi l'applicabilità dell'art. 120 del d.lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 342 del 1999, il quale non recava una compiuta regolamentazione delle clausole anatocistiche, ma ne demandava la fissazione al CICR, limitandosi a stabilire, quale principio ispiratore della disciplina da adottare, quello della pari periodicità nel conteggio degli'interessi debitori e creditori.



Non può quindi operare, in riferimento a tale disposizione, il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 cod. civ., il quale non può trovare applicazione neppure in relazione alla disciplina introdotta dalla delibera CICR: l'impossibilità di procedere al giudizio comparativo richiesto dall'art. 7, comma secondo, di quest'ultima, se per un verso impediva il ricorso alle modalità semplificate contemplate da tale disposizione, per altro verso non esonerava la banca dall'obbligo, imposto dal comma primo, di provvedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali nelle forme previste dall'art. 6 della medesima delibera, la cui inosservanza comportava l'inefficacia della clausola anatocistica”.

Pertanto, non avendo l'appellata Banca provato l'esistenza di un accordo scritto in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, anche per il periodo successivo alla citata delibera CIRC del 9 maggio 2000 la clausola in esame risulta nulla.

Le conclusioni raggiunte portano ad affermare l'illegittimità di tutti gli addebiti effettuati a tale titolo dalla █████ sul conto corrente dedotto in giudizio

Il terzo comma dell'art. 7 del contratto prevede poi che “salvo patto diverso” (di cui la Banca, che ne era onerata, non ha fornito prova necessariamente scritta) “*si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura*”.

A riguardo l'appellata Banca ha affermato che, poiché il rapporto bancario è iniziato prima del 1992, ad esso non sarebbero applicabili le disposizioni della L. 154/1992 e del d.lgs 385/1993.

L'assunto non è condivisibile.

L'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito che “*I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 2. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse*



e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. 3. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte. 4. Le clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli resi pubblici sono nulle”.

La norma è stata abrogata dall'art. 161, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 d. lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario), il quale così dispone: *“I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 5, si applicano : a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia”.*



Dal sopraindicato excursus normativo emerge che con l'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima, e del d. lgs. 385/1993 poi, è stata stabilita *ex lege* l'obbligatorietà della forma scritta per i contratti di conto corrente bancario e la nullità delle clausole relative agli interessi ed alle condizioni economiche in caso di indeterminatezza.

Secondo Cassazione civile, sez. III, 14/03/2013, n. 6550 *Le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l'art. 4 l. n. 154 del 1992, poi trasfuso nell'art. 117 d.l.g. n. 385 del 1993, e con l'art. 4 l. n. 108 del 1996), non sono retroattive e, e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia ex nunc, rilevabile solo su eccezione di parte.*

La giurisprudenza è quindi costante nell'estendere la nullità della clausole relative alle condizioni economiche in caso di indeterminatezza anche ai contratti stipulati antecedentemente l'entrata in vigore della L. 154/1992 e del d. lgs. 385/93.

In particolare con riferimento alla clausola di determinazione degli interessi mediante rinvio agli usi su piazza *“nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, poi trasfusa nel T.U. n. 385 del 1993”* è appena il caso di rilevare che la giurisprudenza ormai consolidata della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. ord. 24048 del 26/9/2019; n. 6868 del 2/3/2022) afferma che *“la clausola che, per la pattuizione di interessi dovuti dalla clientela in misura superiore a quella legale, si limiti a fare riferimento alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza, è priva del carattere della sufficiente univocità, per difetto di inequivoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale, e non può quindi giustificare la pretesa della banca al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale quando faccia riferimento a parametri locali, mutevoli e non riscontrabili con criteri di certezza”*.



Pertanto, in mancanza di una pattuizione scritta comprovante il tasso debitore al rapporto di conto corrente bancario per cui è causa deve essere applicato il tasso legale fino alla data di entrata in vigore della L. n. 154/1992 e per il periodo successivo i tassi sostitutivi B.O.T. previsti dall'art. 117 del T.U.B..

L'appellante società in ordine agli interessi ne ha altresì denunciato l'usurarietà, facendo richiamo alla perizia tecnica di parte depositata in sede di costituzione.

A riguardo, a prescindere dalla eccepita non applicabilità retroattiva della L. 108/1996, occorre rilevare che dalla invocata perizia contabile emerge che gli interessi de quibus sono superiori ai tassi soglia rilevati nel primo trimestre del 2002 e del 2003 e nel quarto trimestre del 2002. Pertanto trattandosi di usura sopravvenuta, della stessa non può tenersi conto in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema per cui *“Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”*. (cfr. sent. n. 24675 del 19/10/2017).

Il contratto in esame non contiene invece alcuna pattuizione né in relazione alle CMS né in relazione ai c.d. giorni valuta.

A riguardo l'appellata Banca afferma la legittimità degli addebiti per i titoli in esame in quanto l'art. 1826 c.c. prevede che *“tali diritti sono inclusi nel conto, salvo convenzione contraria”*, non provata dall'appellante società, e, con riferimento alla CMS, in quanto questa costituisce il corrispettivo



destinato a remunerare la prestazione della Banca di messa a disposizione dei fondi per le aperture di credito con il conseguente obbligo per la stessa di erogare il credito a semplice richiesta del cliente.

A prescindere dall'intima contraddizione delle difese svolte dalla appellata Banca, che da un lato negano che il contratto di conto corrente dedotto in giudizio sia stato mai "affidato" e dall'altro giustificano gli addebiti a titolo di CMS, trattandosi di un corrispettivo per "la messa a disposizione di fondi per le aperture di credito", occorre rilevare che con la generica dizione di commissione di massimo scoperto, le banche, prima delle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n. 2/2009 e DL n.78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012 conv. in L. n. 62/2012) hanno per molti anni utilizzato diversi modelli che spaziavano dal pagamento di una somma percentuale calcolata sul fido accordato e non utilizzato (commissione mancato utilizzo), al pagamento di una somma percentuale sull'ammontare massimo del fido utilizzato (commissione massimo scoperto), alla combinazione di entrambi i modelli, parametrando l'utilizzo od il mancato utilizzo talvolta ad una durata minima e talvolta no, e ciò con riferimento talvolta anche ai fidi di fatto, cd. scoperture o sconfinamenti di conto corrente. In altre parole la CMS non era riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, e trattandosi di un autonomo elemento retributivo non regolato da specifiche norme di legge, era necessaria non solo una espressa pattuizione scritta, ma ai sensi dell'art. 1346 c.c. come ogni obbligazione contrattuale era necessario che la stessa fosse determinata o quantomeno determinabile. In tal senso di è espressamente pronunciata la Suprema Corte con le sentenze n. 870 del 18/1/2006 e n. 11772 del 6/8/2002.

Per il periodo successivo all'entrata in vigore dell'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, la commissione di massimo scoperto va riconosciuta soltanto in presenza delle condizioni indicate dalla norma, dovendo altrimenti essere considerata nulla e disapplicata (art. 2 bis: 1. *Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a*



debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido).

Inoltre, il quarto comma dell'art. 117 TUB impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere richiesto dalla banca, disposizione questa sicuramente riferibile anche alla CMS.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento ai c.d. "giorni valuta", previsione che, anticipando e posticipando la decorrenza degli interessi rispettivamente passivi ed attivi, sostanzialmente deroga al principio di diritto per cui gli interessi sono dovuti dal momento in cui la banca perde o ottiene la disponibilità del denaro sul conto corrente.

Contratto di apertura di credito.

L'esistenza e in ogni caso la validità di un contratto di apertura di credito in conto corrente, affermata dall'appellante società con riferimento all'intera durata del rapporto, è contestata dalla [REDACTED] in considerazione del fatto che l'art. 117 TUB ne prescrive la forma scritta *ad substantiam* e che nessuna prova documentale è stata versata in atti dall'appellante.

Le eccezioni non appaiono fondate.

Se è pur vero che ai sensi dell'art. 117 TUB il contratto di apertura di credito deve a pena di nullità essere redatto per iscritto (salva la previsione di cui all'ultimo comma), nella specie non può non evidenziarsi che il contratto dedotto in giudizio nell'assunto di parte appellante è stato concluso nel 1991 in data coeva alla stipulazione del contratto di conto corrente e cioè prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 della n. 154 del 1992. A tal fine ha prodotto non solo tutti gli estratti conto nei quali è specificamente annotata la misura della CMS, ma anche i prospetti dei dati comunicati alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, dai quali emerge che l'appellata Banca, nel segnalare il rapporto per cui è causa, ha comunicato che il conto era affidato per importi accordati dalla Banca in misura diversa nel corso del tempo (dichiarazione che assume particolare valore tenuto conto del ruolo istituzionale svolto dalla Banca d'Italia e dalla funzione stessa della comunicazione).



Tali elementi, unitamente alla estrema durata del comportamento posto in essere dalla Banca, a parere di questa Corte costituiscono elementi sufficienti per ritenere l'avvenuta conclusione tra le parti di un contratto di apertura di credito e i limiti dell'affidamento concesso e la validità del contratto medesimo. Nel caso di specie deve infatti farsi applicazione dei principi di diritto affermati dalla Suprema Corte con sentenza n. 2915 del del 11/03/1992 e n. n. 3842 del 23/04/1996, ma ribadita anche più da recente dalle sentenze n. 19941 del 15/09/2006 e n. 17090 del 24/06/2008, per cui *“Nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992 n. 154, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari, era consentita la conclusione “per facta concludentia” di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca, consistente nel pagamento di assegni emessi dal cliente senza copertura...”*. Si è ritenuto infatti che nel regime anteriore alla L. 154/1992, poiché il contratto de quo non è compreso tra quelli indicati nell'art. 1350 c.c., per i quali è imposta la forma scritta, lo stesso ben avrebbe potuto essere stipulato anche oralmente in forza del principio di della libertà delle forme, desumibile dall'art. 1325 c.c..

Contratto di mutuo

L'appellata Banca ha dedotto l'esistenza tra le parti di un contratto di mutuo di credito industriale identificato con il n. 6.037.056, fornendone un principio di prova producendo la scheda anagrafica-accordi in cui risulta annotato il detto identificativo e lo stato attivo del rapporto.

L'appellante da un lato non ha contestato l'esistenza del rapporto in esame e la circostanza che le rate dello stesso siano confluite sul conto corrente in esame, dall'altro tuttavia non ha articolato alcuna specifica eccezione in ordine a detto rapporto e non ha precisato alcuna domanda a riguardo. Di detto rapporto, non dedotto in giudizio neppure in via riconvenzionale dalla appellata banca, non può pertanto tenersi conto.

L'assoluta genericità della locuzione “rapporti bancari” utilizzata dall'appellante e la mancata allegazione e prova in ordine alla esistenza di ulteriori e specifici contratti bancari intercorsi tra le



parti, impone invece il rigetto di qualsivoglia ulteriore domanda di accertamento diversa da quelle sopra specificamente esaminate.

Devono a questo punto essere prese in considerazione le eccezioni di decadenza e di prescrizione tempestivamente sollevate dalla appellata banca nel giudizio di primo grado e qui riproposte.

Quanto alla eccezione di decadenza dalla impugnazione delle annotazioni in conto corrente per l'inutile decorso del termine previsto dagli artt. 8 NUB e 19 d.lgs 385/1993, questa Corte si limita a rilevare che la giurisprudenza di legittimità e di merito è ormai unanime nel ribadire il principio secondo cui la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente non determina l'inoppugnabilità degli accrediti e degli addebiti sotto il profilo della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano le partite inserite nel conto (cfr Cass. Civ. n. 10186 del 26/07/2001; n. 10376 del 05/05/2006; n. 3574 del 14/02/2011; n. 30000 del 20/11/2018). Ed infatti, poiché l'estratto conto bancario è considerato soltanto un documento contabile in cui vengono riassunte le relative operazioni bancarie poste in essere nel periodo, a differenza del conto corrente ordinario, queste non danno luogo alla costituzione di autonomi rapporti di credito o debito reciproci tra il cliente e la banca, ma rappresentano l'esecuzione di un unico negozio, da cui derivano il credito ed il debito della banca verso il cliente. Pertanto, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto, trasmesso dalla banca al cliente, rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, ma non sotto quelli della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori dai quali le partite inserite nel conto derivano.

L'eccezione deve pertanto essere disattesa.

Quanto alla eccezione di prescrizione, la stessa deve innanzitutto ritenersi validamente svolta dalla appellata Banca. Risulta infatti ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte, per cui *“In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da*



apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" (cfr. da ultimo Cass. 15895 del 13/06/2019; n. 7013 del 11/03/2020).

Nella qualificazione delle rimesse come ripristinatorie o solutorie deve tuttavia tenersi conto delle conclusioni sopra raggiunte in relazione alla affermata esistenza di un contratto di apertura di credito per l'intera durata del rapporto nei limiti comunicati alla Centrale Rischi.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte la causa deve essere rimessa sul ruolo al fine di accertare le somme indebitamente versate dall'appellante società a titolo di interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, CMS e c.d. "giorni valuta", a mezzo di CTU contabile con la precisazione che il ricalcolo del saldo del conto corrente deve avvenire tenendo conto della eccepita prescrizione delle rimesse sul saldo rettificato e non sul saldo banca in applicazione del principio di diritto ormai affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 9141 del 19/05/2020).

Spese al definitivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Ancona, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 512 del 27-30/4/2018 pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno, così decide nel contraddittorio delle parti:

dichiara la nullità della clausola n. 7 del contratto di conto corrente n. 8935 concluso in data 22/2/1991, nella parte in cui prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e nella parte in cui individua gli stessi mediante rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza; dichiara la non debenza delle CMS e degli interessi sui c.d. giorni valuta;

dispone con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo per procedere a CTU contabile per la determinazione e delle somme indebitamente addebitare;

spese al definitivo.



Così deciso in Ancona nella camera di consiglio in data 3/5/2022

Il Presidente

dr. Ugo Pastore

Il Consigliere Est.

dr. Paola De Nisco

